



1.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

400/A
Atti Consiglio..... X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **25** del 14/03/2017

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.



Codice CIFRA GFS/SDL/2017/20021

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.



Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

TOTALE € 863.042,97

Generalità dei creditori: Natalizia Ginaldi, Lorenzo Bidetti, Alessandro Bidetti, Lorenzo Bidetti;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce – n. 553 depositata in data 7 giugno 2016 per risarcimento danni da emotrasfusione, interessi e spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 859.008,53 per sorte capitale, € 1.096,71 per interessi ed € 2.937,73 per spese legali;

Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione del gennaio 2006, i sigg.ri Davide e Lorenzo Bidetti hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute, la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/ 11 e la Regione Puglia per sentir riconoscere ed accertare il loro diritto al risarcimento del danno arrecato a seguito di emotrasfusione di sangue infetto, da cui è derivata la contrazione del virus HCV.

Nel corso del giudizio di I grado, il sig. Davide Bidetti è deceduto, e si sono pertanto costituiti in corso di causa gli eredi Natalizia Ginaldi, Lorenzo Bidetti, Alessandro Bidetti e Marcello Bidetti.

Con sentenza n. 2851 del 2012, il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda formulata dai ricorrenti, compensando le spese di lite.

Successivamente, con atto di citazione del gennaio 2014, gli odierni ricorrenti hanno appellato la sentenza di primo grado, chiedendo che fosse accolta l'istanza risarcitoria già formulata dinanzi al Tribunale di Lecce.

Con Sentenza n. 553 depositata in data 7 giugno 2016, la Corte d'Appello di Lecce, nel cassare la sentenza del giudice di prime cure, ha condannato in solido tra loro il Ministero della Salute, la Gestione Liquidatoria della ex USL LE/11 e la Regione Puglia a risarcire, in proprio e jure hereditatis il danno subito dai sigg.ri Davide e Lorenzo Bidetti a causa di emotrasfusione di sangue infetto.

In particolare, la Corte d'Appello di Lecce, nell'accogliere l'appello proposto, ha condannato al pagamento della complessiva somma di € 700.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo.


La sentenza, non appellata per ragioni di non opportunità, è passata in giudicato. Successivamente, i ricorrenti hanno notificato atto di precetto.

Si deve pertanto procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 553 depositata in data 7 giugno 2016 per complessivi € 863.042,97.




u.

Il Dirigente della Sezione AFC
(Benedetto G. Pacifico)



Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
(Giancarlo Ruscitti)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



Legge Regionale _____ 2017, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

"E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva:

1. Sentenza Corte d'Appello di Lecce, n. 553 depositata in data 7 giugno 2016. Liquidazione somme per risarcimento danni, rivalutazione, interessi e spese del giudizio per complessivi € 863.042,97;

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1317 – codice UE 08 - CRA 66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per € 2.937,73.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - Capitolo 1315 – codice UE 08 - CRA 66.03 - "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per € 1.096,71.

Missione 13 - Programma 4 – Piano dei Conti Finanziario 2.4.17.01. - Capitolo 771105 – codice UE 08 - CRA 61.06 - "Ripiano disavanzi sanitari esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla Gestione Liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato (LL.RR. n. 14/2001, n. 32/2001, n. 7/2002, n. 22/2002, art. 4)" per € 859.008,53."

Art. 3

(Entrata in Vigore)

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione"

